

INCENTIVI FISCALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

CREDITO D'IMPOSTA ART. 1- COMMI 35-36 - L. 190/14

Finalità

Contributi a fondo perso, nella forma del credito d'imposta, per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzate sul territorio nazionale.

Soggetti ammissibili

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

Progetti ammissibili

Esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo come definiti dalle disposizioni europee, ovvero: iniziative di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

In particolare:

- Attività di ricerca fondamentale, intese come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche per le quali non sono previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
- Attività di ricerca industriale e sviluppo, intese come attività di studio, progettazione prototipazione ed eventuale brevettazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, caratterizzati da tecnologie e/o soluzioni tecniche non consolidate per il settore di riferimento.

Si escludono tutte le attività non collegate ad aspetti tecnologici ma, piuttosto, afferenti problematiche di tipo organizzativo e commerciale (es. ricerche di mercato, studi di design, ecc.).

Spese ammissibili

I costi ammissibili alle agevolazioni sono quelli di competenza di ciascuna annualità, a partire dall'esercizio 2015, fino al 2019 per:

- a) personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico (dipendenti e collaboratori) in relazione alla misura e al periodo di impiego per l'attività di ricerca e sviluppo.
- b) quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo).
- c) contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, o con altre imprese non in rapporto di collegamento con l'impresa richiedente.
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale; le competenze tecniche comprendono la retribuzione di personale tecnico, non "altamente qualificato", in relazione alla misura e al periodo di impiego per l'attività di ricerca e sviluppo

Agevolazioni

Le agevolazioni consistono in un credito d'imposta, nella misura del

- 50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere a) e c)
- 25% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d)

dove per spesa incrementale si intende la differenza positiva tra l'ammontare delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (tipicamente esercizi 2012, 2013 e 2014).

L'agevolazione spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per beneficiario, ed è riconosciuta a condizione che la spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo effettuata nel periodo d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000. E' inoltre previsto, per aziende prive del collegio sindacale, un contributo aggiuntivo fino ad € 5000 a copertura delle spese di certificazione del revisore legale.

Iter

L'impresa deve predisporre apposita documentazione contabile certificata dal collegio sindacale, se esistente, o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP

Aggiornamento

Le modifiche approvate dalla finanziaria 2017 comportano: il prolungamento di un anno dell'iniziativa (dal 2019 al 2020) e l'equiparazione dell'aliquota di agevolazione al 50% per tutte le tipologie di spesa a partire dall'esercizio 2017.

Per informazioni: